



STATUTO SOCIALE
Ricostruzione Democratica
Associazione Politico/Culturale

Art.1 – Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione non riconosciuta avente le caratteristiche di organizzazione senza scopo di lucro, denominata "Ricostruzione Democratica Associazione Politico/Culturale" (brevemente detta "Ricostruzione Democratica" ("RD")) con sede in Napoli, alla Piazza Dante, 22, la quale è retta dal seguente Statuto. La denominazione sociale, potrà essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo. L'associazione potrà avere altre sedi secondarie nel territorio della repubblica Italiana e nell'ambito dei paesi aderenti all'Unione Europea.

Art.2 – Scopi

L'Associazione, non ha fini di lucro, si ispira agli ideali ed ai principi della Costituzione Italiana ed a quelli espressi dalla Carta delle Nazioni Unite firmata da 51 membri originari ed adottata per acclamazione a S. Francisco il 26 giugno 1945. Ricostruzione Democratica intende attuare un volontariato politico che, dopo avere effettuato le azioni tipiche di tutti i volontariati sappia creare una organizzazione capace di migliorare la politica ricostruendo il giusto legame che ci deve essere tra i cittadini ed i partiti politici per arrivare ad una società più libera e progredita e migliorare il senso civico e di partecipazione delle donne e degli uomini liberi che risiedono nel territorio della Repubblica Italiana. Si pone altresì lo scopo di un'Europa Unita Sociale e Politica e non solo monetaria sempre più integrata nella ricerca di una prosperità solidale e condivisa, basata sulla trasparenza della vita istituzionale, si propone il perseguimento di finalità culturali, sociali, educative e formative nell'ambito delle materie umanistiche e della cultura civile, la loro divulgazione, anche attraverso pubblicazioni, convegni e seminari, la proposizione di proposte di Legge, nonché ogni altra forma di diffusione di tipo associativo di principi ispirati alla crescita politico culturale della società civile. Promuove altresì la cultura della consapevole partecipazione alla via democratica e civile degli uomini e dei cittadini. Difende le ragioni del buon governo, la laicità dello Stato e l'efficacia e la correttezza dell'agire pubblico ed è aperta a tutti coloro che aspirano a una società e a uno Stato plurali, al rispetto delle regole, all'indipendenza dei vari poteri e al loro bilanciamento. Promuove la crescita culturale e civile degli associati anche attraverso l'interscambio di esperienze e risorse ed attraverso la organizzazione e realizzazione di progetti di cura del territorio e dell'ambiente per accrescere il senso civico. Dà impulso a rapporti e intese con persone fisiche e giuridiche, enti, organizzazioni, movimenti, associazioni, fondazioni che perseguono fini analoghi, anche mediante reciproca federazione. Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione si propone di:

Redigere, pubblicare e divulgare, anche per il tramite della rete informatica, materiale informativo. Organizzare incontri, conferenze, manifestazioni, seminari di studio e produrre note, opuscoli, libri, cd-rom, supporti fonografici e visivi per favorire orientamenti positivi verso i valori promossi dall'Associazione. Sviluppare progetti in collaborazione con soggetti pubblici e privati che in Italia ed all'estero operano in settori affini. Svolgere qualsiasi altra attività possa contribuire al perseguimento delle finalità associative. Porre in essere eventuali operazioni di carattere economico-commerciale esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative. L'associazione si propone, altresì, l'integrazione sociale tra tutti gli uomini senza pregiudizi razziali, politici o di credo religioso, attraverso la organizzazione e la promozione di eventi musicali, teatrali, letterari ed artistici in genere.

L'associazione si propone altresì lo scopo di concorrere alla definizione della politica nazionale così come previsto dall'art. 49 della vigente Costituzione della Repubblica Italiana mettendo al centro dell'economia e dello sviluppo sociale e dell'individuo il lavoro e la tutela delle libertà individuali attuando i principi costituzionali dello stato sociale di diritto. L'associazione, pertanto,



potrà partecipare a tutte le competizioni elettorali affinché siano attuati nelle istituzioni i principi ispiratori della Carta Costituzionale antifascista della Repubblica Italiana.

L'Associazione attiva ogni possibile strumento che le permetta di accedere alle sovvenzioni comunitarie, statali e regionali; potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici e prendere tutti i provvedimenti utili al raggiungimento dei fini sovraesposti, compresa l'eventuale acquisizione e gestione di immobili, la partecipazione a società, comunioni, istituzioni, consorzi di diritto privato ed altre forme associative che abbiano per oggetto le attività sopra descritte o similari.

Art.3 - Funzionamento

L'Associazione garantisce la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche e delle prestazioni eventualmente fornite dai Soci. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'Associazione; nel caso in cui la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altre forme di lavoro consentite dalla vigente normativa di settore.

Art.4 – Soci - Domanda di ammissione

L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di Soci. Possono essere Soci tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo o da un suo delegato. Ai Soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età e siano in regola con il versamento delle quote associative. Possono assumere la carica di socio anche le associazioni riconosciute o non riconosciute, enti o comitati. In quest'ultimo caso l'associazione, il comitato o l'ente esprime il suo voto nell'assemblea per il tramite del suo rappresentante legale. All'atto della domanda di ammissione il socio deve dichiarare di voler ricevere tutte le comunicazioni a mezzo e-mail assumendosi la responsabilità di comunicare eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica. Le comunicazioni così eseguite si hanno per accettate e conosciute.

Art.5 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art.6 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni mobili o immobili acquistati o pervenuti comunque da privati o enti nazionali internazionali o comunitari, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle eventuali sovvenzioni di altri enti. Il patrimonio dell'associazione, potrà pertanto essere costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. In particolare per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione potrà disporre delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori, e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione o sono suoi simpatizzanti;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;



- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- dei contributi di privati;
- dei contributi degli aderenti, enti pubblici o istituzioni;
- dei contributi dello stato, di enti o istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dei contributi di organismi internazionali;
- di donazioni e lasciti testamentari;
- di rimborsi derivanti da convenzioni.

L'organizzazione può acquistare beni mobili registrati e immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Può inoltre accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato, operanti in identico o analogo settore. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori a quelli originari. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo della quota annuale come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione della associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione e a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Art.7 – Quota associativa

I Soci sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

Art.8 – Decadenza dei Soci

I Soci cessano di appartenere all'Associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione.

Il recesso si verifica quando il Socio presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.

Il Socio è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

Il Socio è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai Regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito il Socio interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso Socio in qualunque modo anche con mezzi elettronici o via fax.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, il Socio può ricorrere all'Assemblea; il ricorso – non sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente.

Il Socio escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Art.9 – Sanzioni disciplinari

A carico dei Soci che vengono meno ai doveri verso l'associazione possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonizione;
- b) la sospensione;
- c) la radiazione.



Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione della radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci.

Art.10 - Organi

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea Generale dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Segretario, il Tesoriere.

Art.11 - Assemblea

L'Assemblea Generale dei Soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

Art.12 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea riunita in via ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- nomina per elezione il Presidente ed il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo dei Soci, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due Scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art.13 – Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'Assemblea è convocata dal Presidente trasmesso a mezzo e-mail, ai convocati che hanno comunicato il loro indirizzo di posta elettronica all'atto della domanda di ammissione. Tale convocazione sarà validamente eseguita per tutti coloro che sono iscritti al gruppo ricostruzionedemocratica@googlegroups.com.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere pubblicata sul sito www.ricostruzionedemocratica.it o altro dominio in proprietà o uso di Ricostruzione Democratica. Il sito potrà avere anche un'accesso riservato ai soci. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo i Soci maggiorenni.



Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Il Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Socio purché munito di delega scritta; ogni Socio non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione sono approvate nell'Assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto a voto.

Lo scioglimento dell'Associazione è validamente deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione. Ai fini di una rapida consultazione dei soci è ammessa anche la comunicazione di sondaggi a mezzo web o e-mail o altro strumento informatico. In tal caso il risultato della consultazione avrà semplice valore di parere non vincolante e dovrà essere pubblicizzato con mezzi idonei sui siti in proprietà della associazione.

Art.14 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i Soci fondatori od ordinari, dura in carica tre anni. Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea, il consiglio direttivo e il comitato esecutivo (ove costituito), cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente ed il Segretario, curano la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni. Il Presidente potrà compiere tutti gli atti di straordinaria amministrazione previa delibera di autorizzazione del consiglio direttivo.

Art.15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto: dal Presidente che lo presiede; da due o più Consiglieri (secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'Assemblea) e da un segretario. Se il consiglio direttivo è costituito in numero pari, in caso di parità della votazione, il voto del Presidente vale il doppio. In ogni caso il Consiglio Direttivo potrà deliberare validamente con la presenza del Presidente e di almeno due componenti.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.



Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che siano iscritti all'associazione ed abbiano partecipato alle attività con continuità da almeno tre anni. Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea e dirige l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei Soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea, fissa le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci; redige gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci; adotta i provvedimenti di esclusione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea Generale dei Soci; delibera all'unanimità il trasferimento della sede sociale ovvero la apertura di una sede secondaria in Italia ovvero all'estero.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno a mezzo e-mail. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipino almeno tre dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione. Il Consiglio Direttivo può nominare un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento ed a cui possono essere conferite specifiche deleghe. Il Consiglio Direttivo può nominare inoltre un Presidente Onorario, tra le personalità che si siano distinte per meriti culturali, artistici o sportivi, designato al di fuori del Consiglio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo a scopo consultivo.

Art.16 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra Soci non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza e svolge anche le funzioni di Tesoriere per cui potrà svolgere anche disgiuntamente al Presidente tutte le relative operazioni contabili e bancarie. Il Consiglio Direttivo può nominare anche un Vicesegretario che sostituisce il Segretario in sua assenza ovvero a cui possono essere conferite specifiche deleghe tra cui quella di Tesoriere.

Art.17 – Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

-per dimissioni;

-per revoca, quando non esplicano più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea dei Soci, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della Associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso l'assemblea si dovrà riconvocare a cura della parte più diligente per la elezione dei nuovi componenti. Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro



sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art.18. - Soci eletti nelle assemblee e nelle istituzioni

I soci che risultassero eletti nelle istituzioni in seguito a competizioni elettorali dovranno informare il loro operato ai principi ispiratori del presente statuto e dovranno adottare forme di comunicazione adeguate affinché la loro attività sia trasparente ai soci ed ai cittadini. Salvo il principio della libertà dal vincolo di mandato ogni decisione riguardo al voto di questioni amministrative e politiche di rilevante interesse dovrà essere condivisa con il consiglio direttivo dell'associazione e se in contrasto con i principi ispiratori della costituzione italiana e con le delibere di indirizzo politico/amministrativo della associazione potranno determinare la decadenza dalla qualità di socio e dalle cariche sociali. Tale decadenza sarà deliberata nel rispetto delle norme di procedura del presente statuto. I soci che risultassero essere eletti nelle assemblee costituiranno gruppi che acquisiranno il nome di Ricostruzione Democratica.

Art.19 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo esamina il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario annuale da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'Associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.20 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell'Associazione, per qualsivoglia causa, il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento, ad altra Associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.

Art.21 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, con funzioni di amichevoli compositori, di cui due nominati dalle parti ed il terzo, designato dagli arbitri nominati, ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Napoli. Il collegio avrà sede in Napoli e deciderà secondo equità.

Art.22 – Norma di rinvio

Il presente Statuto è stato approvato dall'Associazione nell'Assemblea straordinaria dei Soci fondatori del 25 ottobre 2014.

Letto, confermato e sottoscritto in n. 7 (sette) pagine e sei facciate fino a questa.